

REGOLAMENTO PROVA FINALE E CONFERIMENTO DEL TITOLO DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZA DELL'INFORMAZIONE

INDICE

Art. 1 – DEFINIZIONI.....	3
Art. 2 – OBIETTIVI DELLA PROVA FINALE.....	3
Art. 3 – ESAME DI PROVA FINALE.....	3
Art. 4 – REQUISITI PER L'ESAME DI PROVA FINALE.....	4
Art. 5 – COMMISSIONI.....	4
Art. 6 – DEFINIZIONI DEL VOTO DI LAUREA E REGISTRAZIONE DELLO STATUS DI LAUREATO.....	5
Art. 7 – RILASCIO DEL DIPLOMA DI LAUREA.....	5
Art. 8 – NORME FINALI E TRANSITORIE.....	5
Allegato 1 – Calcolo del punteggio del voto di laurea	6

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:
 - a. Prova finale: attività formativa conclusiva del percorso di studio, alla quale è attribuito un numero di CFU che può variare a seconda del corso di studio.
 - b. Esame di Prova finale: modalità di verifica dell'acquisizione delle conoscenze e competenze disciplinari previste dall'attività di Prova finale.
 - c. Appello di Laurea: giorno in cui avviene la proclamazione di laurea.
 - d. Laureando/-a: studente/-ssa che ha acquisito tutti i CFU richiesti dal regolamento didattico del corso di laurea cui è iscritto/-a per conseguire il titolo di studio, ad eccezione dei CFU previsti per la Prova finale, e che si è iscritto/a ad un appello dell'Esame di Prova finale.
 - e. Commissione Esame di Prova finale: commissione incaricata di esaminare la Prova finale del/la laureando/-a.
 - f. Relatore: docente che supervisiona l'attività dello/-a studente/-ssa per la Prova finale.
 - g. Valutazione Esame di Prova finale: la valutazione dell'Esame di Prova finale è espressa dalla Commissione con un voto in trentesimi.
 - h. Punti aggiuntivi: punti assegnati all'Esame della Prova finale e alla carriera dello/-a studente/-ssa, in aggiunta alla votazione in centodecimi, ottenuta dalla conversione della media dei voti in trentesimi.
 - i. Responsabile del corso di studio: docente di ruolo a cui il Dipartimento affida il monitoraggio del regolare svolgimento delle attività didattiche erogate nel corso di studio e più in generale di ogni altra attività formativa prevista nei percorsi formativi offerti agli iscritti al corso di studio. Il nominativo del Responsabile è visibile sul sito del corso di studio.

Art. 2 – Obiettivi della Prova finale

1. La Prova finale è l'attività conclusiva del percorso di studio. Il numero di crediti attribuiti alla Prova finale è definito dal regolamento didattico del corso di studio.
2. La Prova finale è intesa a valutare la preparazione generale del/-la laureando/-a, verificando sull'ambito disciplinare di approfondimento prescelto per l'esame, la maturità scientifica, la capacità critica e la padronanza metodologica acquisite durante il biennio di studi universitari.

Art. 3 – Esame di Prova finale

1. La Prova finale consiste nella **redazione, in lingua inglese, di un elaborato scritto e nella sua discussione** su un tema approvato dal Relatore. La discussione dovrà avvenire nella stessa lingua utilizzata per la stesura della tesi. Di norma, l'esame di Prova finale prevede 15 minuti per la presentazione dell'attività svolta con supporto multimediale e altri 5 minuti per domande della Commissione.
2. Il ruolo di Relatore può essere svolto:
 - a. da un docente afferente al Dipartimento,
 - b. da un docente afferente all'Università di Trento nei settori INF/01 e ING-INF/*,
 - c. dal titolare di un insegnamento offerto in un Corso di Studio organizzato dal Dipartimento (direttamente od in convenzione con altri Dipartimenti), affidato nell'anno accademico in corso o in quello precedente rispetto alla data dell'esame di Prova finale.
3. La redazione dell'elaborato scritto viene svolta sulla base di linee guida messe a disposizione dello/a studente/ssa sul sito web del Corso di laurea magistrale. Lo/a studente/ssa è tenuto a caricare l'elaborato definitivo di tesi in formato PDF all'interno della procedura di iscrizione on-line e a produrre una copia cartacea dell'elaborato da consegnare nel giorno dell'appello al Presidente della Commissione d'Esame per la prova finale.

Art.4 – Requisiti per l'Esame di Prova finale

1. L'Esame di Prova finale può essere sostenuto solo dopo aver superato tutti gli esami delle altre attività formative necessarie per il conseguimento del titolo di laurea; tutte le relative verbalizzazioni devono essere completate entro 3 settimane prima dell'Appello di Laurea.
2. Il/La laureando/a che intende sostenere l'Esame di Prova finale dovrà iscriversi all'Appello di Laurea entro 5 settimane prima della data prevista.
3. L'attività svolta per la tesi deve essere differente dall'attività svolta nell'ambito dei corsi "project course" e "research project".

Art. 5 – Commissioni

1. Il Dipartimento definisce annualmente il numero degli Appelli di Laurea e i periodi di svolgimento dell'Esame di Prova finale.
2. La Commissione dell'Appello di Laurea magistrale è formata da almeno 5 membri scelti tra i docenti afferenti al Dipartimento. Da essa, vengono formate una o più sotto commissioni di Esame di Prova finale ciascuna composta da almeno 3 membri.

I membri delle Commissioni vengono designati dal Direttore, che provvede anche a indicare chi fra loro svolgerà le funzioni di Presidente. Qualora il numero di studenti iscritti all'Esame di Prova finale sia particolarmente elevato, il Direttore può provvedere alla nomina di più Commissioni dell'Esame di Prova finale.

3. La Commissione dell'Esame di Prova finale considera anche, in sede di valutazione dell'esame di Prova finale, il giudizio del Relatore comunicato al Presidente della Commissione con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'Esame di Prova finale. Il Relatore può presentare il giudizio aggiuntivo di un altro docente/esperto del tema affrontato dallo/a studente/ssa.
4. L'esito dell'esame di Prova finale, con voto espresso in trentesimi, viene verbalizzato online dal Presidente della Commissione dell'Appello di Laurea oppure dai Presidenti delle singole Commissioni di Prova Finale in Esse3 con modalità "ritiro" non consentito. Esso viene notificato nell'area riservata dello/a studente/ssa.

Art. 6 – Definizione del voto di laurea e registrazione dello status di laureato

1. Il voto di laurea, espresso in centodecimi, viene determinato dalla Commissione applicando i criteri definiti nell'Allegato 1 al presente regolamento, di cui è parte integrante.

Art. 7 – Rilascio del Diploma di Laurea

1. Ottenuta la conferma della chiusura della propria carriera, lo/la studente/ssa potrà nei modi e nei tempi indicati sul sito del Corso di studi, richiedere il rilascio del diploma di Laurea.

Art. 8 – Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'anno accademico 2025-26, a partire dagli appelli di Prova finale di luglio 2026.

Allegato 1 – Calcolo del punteggio del voto di laurea

Il voto di laurea viene calcolato in quattro passaggi diversi:

- 1. Calcolo della media**
- 2. Conversione in centodecimi**
- 3. Punti aggiuntivi**
- 4. Punteggio finale e conferimento della lode**

1. Calcolo della media

Il voto di laurea si ottiene a partire dalla media ponderata delle votazioni degli esami sostenuti, ad esclusione dell'Esame di Prova finale. Nel calcolo della media, la valutazione "30 e lode" corrisponde a 31.

2. Conversione in centodecimi

Il risultato del calcolo della media viene moltiplicato per un fattore pari a 11/3 (undici terzi) per la conversione da trentesimi in centodecimi.

3. Punti aggiuntivi

Al risultato della conversione in centodecimi vengono aggiunti i seguenti punti:

$$(((\text{voto-prova-finale}-18)/12)*5 + (([\text{media-ponderata}]-18))/12)*3$$

1 punto se l'Esame di Prova finale viene sostenuto entro dicembre del secondo anno accademico in corso. Ai fini del calcolo della durata degli studi vengono sottratti i periodi di studio all'estero per partecipazione a programmi di mobilità internazionale (ad esempio: doppia laurea, Erasmus,) in cui lo/-a studente/-ssa abbia conseguito almeno 18 crediti/semestre.

Nel caso di studenti diversamente abili, la durata normale del corso di studio viene estesa di un periodo congruo con la disabilità del laureando/a; tale periodo di estensione viene stabilito in sede di riconoscimento della disabilità da parte di UniTrento, dal delegato alla Disabilità del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione e dal Responsabile del corso di studio sulla base della documentazione fornita. Il periodo di estensione così determinato viene comunicato alla Segreteria Didattica del Dipartimento e all'Ufficio Offerta Formativa e Gestione Studenti.

4. Punteggio finale e conferimento della lode

Il voto finale di laurea si ottiene approssimando il punteggio all'intero più vicino. La lode viene assegnata solo nel caso in cui il punteggio, senza applicazione di arrotondamento, sia maggiore o uguale a 111.